



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

Ordinanza n. 236
del 31 Dicembre 2015

Prot. n. 54617
del 31/12/2015

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 6 Legge 125/2008, per la prosecuzione del Servizio di smaltimento e conferimento dei RSU ed assimilati e non pericolosi provenienti dal Comune di Favara presso l'impianto di smaltimento, di cui al Piano Regionale, sita in C/da Matarana in Siculiana, gestito dalla Catanzaro Costruzioni srl; periodo dal 01/01/2016 al 15/01/2016.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Favara appartiene all'A.T.O. denominato "ATO GESA AG2" posto in liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- L'art. 19, comma 2 bis della l.r. n. 09/2010 e s.m.i. ha previsto la cessazione del servizio di raccolta RSU da parte della GESA AG2 il 30/09/2013, trasferendo ai nuovi soggetti gestori la titolarità delle funzioni che prima facevano capo alla medesima GESA AG2, con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito di compiere ogni ulteriore atto di gestione;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 8 del 27/09/2013 e la nota del Commissario Straordinario dell'ATO AG2, inviata anche ai Sindaci dei comuni afferenti con la quale, al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo sul soggetto competente ad assicurare la continuità del servizio di cui, richiama l'art. 4 della predetta ordinanza nella parte in cui prevede "che nel caso di esternalizzazione a terzi il Commissario dovrà limitarsi a verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla S.R.R. o dai Comuni in forma singola o associata nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex artt. 7 e 19 della Legge Regionale 9 dell'8 aprile 2010 e ss. mm. ff. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013", invitando pertanto i soggetti competenti come sopra individuati (S.R.R. -

comuni in forma singola - comuni in forma associata) a predisporre gli atti necessari occorrenti a garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel relativo territorio;

- Considerato che il 30/09/2013 si è tenuto un incontro tra tutti i Sindaci (del quale si è redatto apposito verbale) nel corso del quale è emersa l'assoluta necessità ed urgenza di procedere alla continuazione del servizio mediante affidamento dello stesso a mezzo di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 all'attuale affidataria del servizio;
- Vista la l.r. n. 3/2013 avente ad oggetto "Modifica alla l.r. 8 aprile 2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", che, in particolare, all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere all'affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, riportando di fatto la competenza ai singoli comuni;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 del 14/07/2015.

Preso atto che questo Ente:

- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 02/09/2013, ha ritenuto di procedere alla costituzione dell'ARO in forma singola coincidente col territorio del Comune di Favara, prevedendo la esternalizzazione a terzi dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Che con nota del 24/09/2013 prot. n. 39603 alla Società d'Ambito GESA AG2 in liquidazione veniva chiesto mediante i propri tecnici di concerto con l'U.T.C. - Servizio Ambiente, di provvedere alla redazione del Piano di intervento previsto dalla L.R. n. 3/2013;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 170 del 19/12/2013, è stato approvato il Piano di Intervento per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti del Bacino Territoriale - ARO di Favara;
- Dato atto che fino ad oggi ci si è avvalsi di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. per i provvedimenti eccezionali a salvaguardia della salute dei cittadini;
- Considerato che all'affidamento temporaneo in parola può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente, i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso, inevitabilmente limitati nel tempo, per non determinare gravi pregiudizi per la salute e l'igiene pubblica;
- Che questo Ente sta predisponendo gli atti per la ratifica da parte del Consiglio Comunale del Piano d'Intervento approvato dalla Regione Siciliana, con l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale per ridurre i costi e predisporre i successivi atti per l'affidamento del servizio;

- Rilevato che dal 16/10/2015 e per mesi sei il servizio di raccolto trasporto e spazzamento (CIG 63558147°1) viene svolto dalla RTI Iseda S.r.l. – Ecoin S.r.l – Icos S.r.l. sulla base del contratto d'appalto n. 26147 di rep. del 04/12/2015;
 - Visto il contratto d'appalto rep. n. 21/2013, stipulato tra GESA AG2 e la ditta SEAP s.r.l., con sede in Aragona, zona industriale, codice fiscale 01717960841, per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non) e successive modifiche ;
 - Visto il contratto d'appalto stipulato tra la GESA AG2 e la ditta PROGEO s.r.l. con sede in Aragona, zona industriale, codice fiscale 02020260846 per il servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multimateriale secco e monomateriale (rifiuti differenziati);
 - Dato atto dell'utilizzo del personale e dei mezzi dell'ATO GESA AG2 in liquidazione, sia in forma diretta che con personale dipendente GESA in comando presso le imprese che svolgono il servizio di igiene ambientale;
- Dato atto, altresì, che, nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9/2010 finalizzati al definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, il Comune di Favara continuerà ad avvalersi della GESA AG 2 s.p.a. in liquidazione quale esistente struttura di collaborazione dell'Amministrazione Comunale, affinché venga garantita la continuità del servizio;
- Considerata, perciò, la richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- Vista la nota n. 19077 del 29/04/2015 a firma del Dirigente Generale del l'Assessorato Regionale Energia, con la quale si comunica la "possibilità di provvedere ad ulteriori proroghe del servizio, in attesa che venga approvato il piano di intervento dell'ARO, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, nonché alla normativa vigente sui contratti pubblici relativi a servizi, ovviamente tenendo sempre presente il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del personale";
- **CONSIDERATO**, perciò la richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente; che le riferite circostanze, come indicato anche nella nota prot.19077 del 29 aprile 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, integrano la fattispecie prevista e regolata dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive m.i. che abilita il Sindaco, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, a ricorrere all'emissione di ordinanza contingibile ed urgente;

- RITENUTO pertanto necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili ed urgenti che garantiscano la continuità del servizio di smaltimento presso la discarica di Siculiana, da parte del soggetto gestore;
- CONSIDERATO che all'affidamento temporaneo in parola può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente, i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso, inevitabilmente limitati nel tempo, per non determinare gravi pregiudizi per la salute e l'igiene pubblica;
- DATO ATTO che è stato stipulato tra questa Amministrazione e la Ditta Catanzaro Costruzioni il contratto per il conferimento di rifiuti solidi urbani prodotti da questo Comune nella discarica di Siculiana, prorogato ai sensi di legge fino al 31.12.2015;
- VISTO l'art 32 della Costituzione, che così testualmente recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
- VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 del 14/07/2015
- Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali;

ORDINA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, di affidare dal **01/01/2016** fino al **15/01/2016**, la prosecuzione del Servizio di smaltimento e conferimento dei RSU ed assimilati e non pericolosi provenienti dal Comune di Favara presso l'impianto di smaltimento, di cui al Piano Regionale, sita in C/da Matarana in Siculiana, gestito dalla Catanzaro Costruzioni srl;
- 2) Di disporre che, in caso di collocamento a riposo delle unità che svolgono attualmente il servizio nel territorio comunale alle dipendenze del raggruppamento temporaneo di imprese (Iseda capogruppo) o della GESA, le stesse non potranno essere sostituite con altre unità al fine di assicurare la progressiva riduzione delle unità lavorative;
- 3) di notificare la presente ordinanza alla Catanzaro Costruzioni srl, soggetto gestore dell'impianto di smaltimento sito in C/da Matarana in Siculiana, alla RTI Iseda S.r.l. – Ecoin S.r.l – Icos S.r.l, al Comune di Siculiana ;
- 4) di dare mandato ai competenti uffici di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza:

- 5) di trasmettere la presente a cura dell'Ufficio di Segreteria a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Sig. Commissario della Provincia Regionale di Agrigento, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, all'ATO GESA AG2 società in liquidazione;
- 6) di comunicare, inoltre, la presente ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive ed al Presidente della Regione Siciliana;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa competente è la P.O. n. 4
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio online del Comune.



Il Sindaco
Rosario Manganella

